



TRIBUNALE DI BERGAMO

Seconda Sezione Civile, fallimentare e delle esecuzioni forzate

Nella procedura esecutiva immobiliare N. 753/2016 R.G.

Promossa da [REDACTED]

Contro
[REDACTED]

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE EX ART. 624 BIS CPC

Il Giudice dell'esecuzione,

preso atto della richiesta di sospensione del processo esecutivo avanzata dal creditore procedente e rilevato che non vi sono ulteriori creditori muniti di titolo esecutivo,

ritenuto che l'istanza sia ammissibile perché proposta almeno venti giorni prima del termine fissato per il deposito di offerte di acquisto;

tenuto conto dell'adesione all'istanza del debitore;

visto l'art. 624-*bis* c.p.c.

SOSPENDE

il processo di esecuzione sino al 31/07/2021

AVVISA

che, in qualsiasi momento, su richiesta del creditore, l'ordinanza di sospensione sarà revocata con immediata fissazione dell'udienza per la prosecuzione del processo esecutivo e che non saranno concesse ulteriori sospensioni

DISPONE

la pubblicazione di questo provvedimento sul sito Internet *su cui è pubblicata la relazione di stima* entro 5 giorni.

Revoca l'udienza fissata per il 25/09/2019.

Si comunichi al debitore, ai creditori, al custode e al delegato.

Bergamo, 01/08/2019

Il Giudice dell'Esecuzione
dott. Fazia Gusberti

